

# Provvedimenti illegittimi

di PIER LUIGI CIOLLI



**ILLEGITTIMI I PROVVEDIMENTI DEGLI ENTI LOCALI**  
in materia di limitazione alla circolazione stradale,  
se emanati in contrasto o non in conformità alle  
disposizioni dettate dal Codice della strada  
e del suo Regolamento di esecuzione e attuazione,  
**ANCHE SE EMANATI IN FORZA DI QUANTO**  
**DISPOSTO DA LEGGI REGIONALI**



Le Regioni hanno l'obbligo di uniformarsi alle disposizioni e ai limiti stabiliti dal Codice della Strada e del suo Regolamento di esecuzione e di attuazione. Tale assunto è stato confermato dalla sentenza costituzionale 428/16 del 29 dicembre 2004 che ha confermato l'esclusiva competenza dello stato in materia di regolamentazione della circolazione stradale. **Pertanto, se una Regione, basandosi erroneamente sulle disposizioni assunte con la Legge n. 3/2003 - che ha modificato il Titolo V della Carta Costituzionale - provvedesse a legiferare in materia di circolazione stradale che non rientra nelle competenze delle medesime ai sensi dell'articolo 117 della Carta Costituzionale, tali provvedimenti potranno essere impugnati davanti al Giudice Ordinario al fine di farne accertare l'illegittimità per manifesta incostituzionalità.**

Come è noto, il nuovo testo dell'articolo 117, recependo le istanze sottese al principio di sussidiarietà verticale, inverte il criterio che aveva governato il precedente il riparto di competenze legislative tra i due enti, lasciando allo Stato solamente i compiti essenziali che non possono essere soddisfacentemente svolti dalle Regioni e dagli enti locali.

Nel sistema precedente alla riforma, la Costituzione si limitava ad indicare le sole materie in cui la Regione poteva emanare norme legislative: *...nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni*, riservando implicitamente e residualmente alla legislazione esclusiva dello Stato ogni altra materia non indicata fra quelle in cui le Regioni avevano potestà legislativa concorrente.